

# Il tirocinio pratico nel settore della sanità

di Michele Squeglia

## 1. Introduzione

Il settore sanitario conosce, accanto al tirocinio previsto per **specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione di cui** al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e all'art. 17, legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero quello di tipo curriculare ai fini del completamento del percorso di studio universitario, un'attività propedeutica di orientamento e di formazione, finalizzata all'accensione di un rapporto di lavoro e al sostegno del “*placement*”. Un addestramento pratico che esula dall'istruzione scolastica/universitaria, essendo mirato ad una preparazione professionale da utilizzarsi nell'ambito delle organizzazioni ospedaliere e che è preordinato in via immediata ad eventuali e successive assunzioni.

Sotto questo profilo, la previsione “vincolata” di un tirocinio pratico realizza uno dei compiti (preparazione del personale sanitario e tecnico) demandati all'ente ospedaliero, assicurando a quest'ultimo le risorse umane necessarie per l'assolvimento del compito primario della prestazione delle cure e della tutela della salute “come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” (art. 32, Cost.)

La disciplina attuale è contenuta negli artt. 74-*bis*, 74-*ter* e 74-*quater* D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, introdotti con legge 18 aprile 1975 n. 148, rubricato “Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri”, e si compone di procedure, di requisiti e di limiti, allo scopo di scongiurare il pericolo che il tirocinio possa celare forme di lavoro irregolare.

Un modello, quello delineato dal decreto del 1969, che si differenzia con quello previsto presso gli uffici giudiziari, ai sensi del D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, considerato che esso non è prestato posteriormente all'avvenuto esperimento del concorso pubblico. Peraltro, in quello degli aspiranti magistrati ordinari ad una prima fase di tirocinio ordinario presso la Scuola superiore della magistratura, finalizzata ad un calibrato temperamento fra il completamento dell'istruzione teorica e l'introduzione alla pratica lavorativa, è contemplata una seconda, di tirocinio mirato presso gli uffici giudiziari, che è indirizzata al completamento della formazione di base ed all'avviamento dell'aspirante magistrato allo specifico esercizio delle funzioni assegnategli.

Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, il tirocinio pratico non si pone in contrasto con gli artt. 33, comma 2, 34, comma 3, e 97, comma 1, della Cost., tenuto conto che il potere conferito dalla Costituzione alla Repubblica in tema d'istruzione, scuole statali e borse di studio “va inteso riferito all'autorità pubblica in generale e non limitato agli organi dello Stato, e che inoltre il suddetto tirocinio pratico non ostacola, anzi favorisce, il buon andamento delle amministrazioni ospedaliere” (Cass. sez. unite, 8 ottobre 1983 n. 5847; Cass. sez. unite, 19 marzo 1982 n. 1790; Cass. sez. unite, 19 luglio 1982, n. 4216).

Per di più, occorre segnalare che il tirocinio in argomento parrebbe non rientrare nelle scure dei giudici costituzionali (cfr. Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 50), posto che la competenza legislativa esclusiva – nel caso di formazione professionale - spetta alle Regioni solo ove il tirocinio non presenti alcun collegamento con i rapporti di lavoro e non risulti preordinato in via immediata ad eventuali

assunzioni.

Un altro aspetto, su cui i giudici di legittimità hanno avuto modo di deliberare, ha riguardato la possibilità o meno di applicare la disciplina pubblica, all'uopo predisposta dal legislatore, anche per il tirocinio pratico svolto presso un ospedale privato. La soluzione positiva (cfr. Cass. sez. lavoro, 19 maggio 1984, n. 3100), tiene conto della condizione che l'ospedale privato, presso di cui il tirocinante svolge il suo addestramento, sia riconosciuto idoneo a norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 130/1969.

## **2. Soggetti ed esclusioni**

Una prima questione attiene ai possibili destinatari del tirocinio finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro del settore sanitario.

Al riguardo, l'art. 74-*bis* stabilisce che per essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico "gli aspiranti devono essere in possesso dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista". La norma delimita l'area dei tirocinanti, ammettendo solo soggetti qualificati.

*A fortiori*, il successivo art. 74-*ter*, ai fini dell'ammissione al tirocinio, prevede un meccanismo di selezione che tiene conto dei titoli posseduti, la cui valutazione è riservata per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. Nel caso di parità di punteggio, la valutazione tiene conto anche dei carichi di famiglia e dell'età.

La norma esonera dal tirocinio coloro che prestano servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella disciplina. Neppure sono ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.

Ad ogni modo, è con decreto del Ministro per la sanità che sono indicate, oltre gli ospedali riconosciuti idonei per il tirocinio, ivi compresi quelli clinicizzati, le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e sono fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali (cfr. art. 74-*ter*).

## **3. Natura giuridica del tirocinio pratico**

Il tirocinio pratico si presenta quale esperienza lavorativa finalizzata all'accesso al lavoro. L'art. 74-*bis* precisa che "I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno. I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale".

Sulla natura giuridica del tirocinio, la giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta (Cass. sez. unite, 23 febbraio 1990, n. 1383; Cass. sez. unite, 5 novembre 1987, n. 8190; Cass. sez. unite, 8 ottobre 1983 n. 5847; Cass. sez. unite, 19 luglio 1982, n. 4216; Cass. sez. unite, 13 luglio 1981, n. 4553; Cass. sez. unite, 14 luglio 1980, n. 4488; Cass. sez. lav., 9 luglio 1985, n. 4099), precisando che esso non integra un rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, posto che si traduce in prestazioni non dirette a procacciare utilità ai predetti enti, o comunque ad inserirsi nell'ambito dei loro programmi operativi "bensì esclusivamente rivolto a conseguire l'addestramento dei sanitari nei servizi ospedalieri, in vista della loro eventuale assunzione mediante i prescritti concorsi".

Sarà, dunque, chi chiede il riconoscimento di un diverso rapporto a dimostrare al giudice che l'attività prestata ha di fatto assunto, in contrasto con le prescrizioni del legislatore, contenuti e modalità tipiche del rapporto di lavoro.

## **4. Ipotesi di contrazione della durata complessiva**

La durata del tirocinio può essere ridotta in ragione della metà del servizio effettuato a favore dei sanitari che hanno prestato, durante il servizio militare, il servizio medico in ospedali militari in Italia ovvero per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. In ogni caso, tale

servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi

### **5. Divieti e limiti allo svolgimento del tirocinio**

L'ingiustificata interruzione o l'esito sfavorevole comporta per il sanitario l'impossibilità di essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio medesimo.

Per converso, in caso d'esito favorevole il sanitario non può essere ammesso a frequentare il tirocinio pratico in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo.

### **6. Trattamento economico**

L'art. 74-*quater* prevede che "Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità".

Onde evitare la corresponsione ripetuta di assegni, l'art. 74-*ter* limita la durata dell'assegno mensile, posto che esso è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso.

Non si argomenta di un rimborso spese bensì di un assegno privo della natura di corrispettivo, inteso a sopperire ad esigenze materiali dei tirocinanti e che rientra nella categoria delle "borse di studio" (cfr. Cass. sez. unite, 8 ottobre 1983, n. 5847), trattandosi di un mero sussidio che tiene conto dell'impegno a tempo pieno per l'apprendimento e la formazione (cfr. anche Cass. 16 settembre 1995, n. 9789).

Atteso poi che il rapporto fra i tirocinanti e gli ospedali non è riconoscibile nell'ambito del rapporto di lavoro, né privato, né pubblico, e che il suddetto assegno ha, come si è visto, natura di borsa di studio e non di corrispettivo di una prestazione lavorativa, la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. unite, 8 ottobre 1983 n. 5846) esclude anche l'applicazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c. e dell'art. 150, disp. att., c.p.c. ai fini della rivalutazione prevista per i crediti di lavoro.

Si aggiunga che trattandosi di controversia vertente sulla quantificazione del citato assegno, essa investe posizioni di diritto soggettivo non riconducibili ad un rapporto di pubblico impiego, e, quindi, resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario da adire con il rito comune e non con quello delle cause di lavoro (cfr. Cass. sez. unite, 14 luglio 1980, n. 4488; Cass. sez. unite, 8 ottobre 1983, n. 5847; Cass. sez. unite, 5 novembre 1987, n. 8190).

Infine, la base di calcolo per la determinazione dell'assegno deve essere riferita alla contrattazione collettiva relativa all'epoca dell'addestramento e non a quella in vigore all'epoca della legge istitutiva dell'assegno medesimo (cfr. Cass. sez. lavoro, 19 febbraio 1991, n. 1751).

### **7. Valutazione del tirocinio pratico**

L'art. 74-*quater* prevede che "Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione".

Ad essa deve essere allegato il giudizio motivato, espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività.

### **8. Qualche osservazione sul modello di addestramento e di formazione preordinato all'assunzione**

Il modello di tirocinio pratico, nella versione offerta dal D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, si presenta fortemente calibrato alle esigenze del settore della sanità e, in particolare, alla condizione di coniugare le peculiari forme d'integrazione tra addestramento e formazione e la varietà dei contenuti di cui si dota la professione sanitaria.

La possibilità di determinare, alla luce dell'esperienza empirica, possibili condizionamenti nascenti dai carichi di lavoro assegnati e la devoluzione al tirocinante di compiti secondari non direttamente collegati ai bisogni formativi, rappresentano i profili critici del tirocinio in argomento, a cui si

accompagna l'assenza di previsione legislativa di un *tutor* formale, designato dall'ente ospedaliero, sin dall'inizio dell'itinerario formativo e di orientamento.

*Michele Squeglia*  
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
Adapt – CQIA  
Università degli Studi di Bergamo

PAGE

PAGE 1